

# REGOLAMENTO ATTIVITÀ, DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE ISCRITTI/E AL DOTTORATO DI RICERCA “Scienze umane per l'innovazione, l'inclusione e la sostenibilità”

Descrizione	Regolamento dottorandi
Nome dottorato	Scienze umane per l'innovazione, l'inclusione e la sostenibilità
Edizione	2025
Elaborato da	Gruppo AQ
In data	15 aprile 2025
Approvato da	Scuola Dottorato LCU
In data	10.05.2025

## REGOLAMENTO

### DIRITTI E DOVERI DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

#### Borse di studio

1. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario (Articolo 8 del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 3).
2. Il numero di borse di dottorato è fissato di anno in anno, fermo restando l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 4 (comma 1 lettera b) del DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226.
3. Così come statuito dall'Articolo 9 del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 2, le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il/la dottorando/a vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
4. Le borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per il programma di dottorato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sarà stabilita in favore del/la candidato/a anagraficamente più giovane.
5. L'eventuale limite di reddito annuo netto per il percepimento della borsa di studio è stabilito, in osservanza all'Articolo 12 del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 1, per ogni Ciclo di di Dottorato dal Collegio dei Docenti e riportato nel relativo bando di dottorato; qualora il dottorando dovesse superare tale limite, non potrà percepire la borsa.
6. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi e le dottorande godono delle tutele e dei diritti connessi.
7. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 18 giugno 2008. A ciascun dottorando/a è assicurato, in aggiunta alla borsa e nella misura consentita dalle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% e che può giungere ad un massimo del 50% dell'importo della borsa medesima nel caso di svolgimento di attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226.
8. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.

#### Diritti e doveri dei dottorandi e delle dottorande

1. L'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite, purché tali attività non incidano sugli obblighi didattici e di ricerca previsti. Gli eventuali regolamenti interni dei corsi possono definire i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.
2. Il/La dottorando/a è tenuto/a a partecipare alle attività previste per il suo percorso formativo (e/o alle attività previste nell'ambito dei curricula contigui nello stesso ciclo di dottorato) come

indicate dal Collegio e a svolgere le attività di ricerca assegnate. La partecipazione alle attività formative si svolge di norma in presenza presso le sedi dell'università LINK, fatta eccezione per i periodi di permanenza all'estero nell'ambito delle attività previste dal dottorato stesso.

3. Per ciascun dottorando/a è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero (Articolo 12, comma 2, Decreto 14 dicembre 2021, n. 226).

4. Il/la Coordinatore/trice, su indicazione del/la tutor, è tenuto/a a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico e/o esclusione dal Corso.

5. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il/la dottorando/a deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la decadenza dallo status di dottorando/a..

6. Alla fine di ciascun anno di Corso il/la dottorando/a è tenuto/a a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività svolta (definizione teorica, avanzamenti di ricerca, risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte), come di seguito dettagliato per ciascun anno.

6a - I anno: Discussione della bozza del progetto di ricerca

Entro il termine indicato ciascun anno dal Collegio, i dottorandi e le dottorande del primo anno sono tenuti/e a presentare una presentazione dello stato di avanzamento della ricerca. Il template di riferimento viene predisposto dal Comitato ordinatore / Gruppo AQ/ Collegio dei docenti, la costruzione della bozza è accompagnata e revisionata dal tutor.

Entro 45 giorni dalla scadenza per la consegna del progetto di ricerca, si prevede una giornata per l'esposizione delle ricerche dei dottorandi e delle dottorande e alla loro discussione alla presenza del Collegio dei docenti e dei rappresentanti del Comitato di indirizzo e delle parti interessate (enti finanziatori delle borse di studio, partner di ricerca) che potranno fornire feedback e suggerimenti. La presentazione avverrà di norma in lingua inglese, salvo diversamente determinato in presenza di partecipanti di sola nazionalità italiana.

6b - Passaggio dal I al II anno

Al termine del primo anno di Corso, secondo i tempi indicati dal Collegio, i dottorandi e le dottorande presentano al Collegio, d'intesa con i/le propri/e tutori, il progetto di ricerca unitamente a una Relazione sui risultati della revisione della letteratura sul tema di ricerca scelto e sulle attività formative svolte nel corso dell'anno. Il progetto di ricerca e la relazione sono valutati da un soggetto esterno al Collegio e, quindi, discussi all'interno del Collegio medesimo.

La valutazione di questa presentazione, unitamente alla verifica del raggiungimento dei prodotti minimi attesi e del numero di CFU previsto per la formazione dottorale, costituisce il materiale che il Collegio valuta per concedere l'approvazione al passaggio all'anno successivo.

6c - Passaggio dal II al III anno

Al termine del secondo anno di Corso, secondo i tempi indicati dal Collegio, i dottorandi e le dottorande presentano al Collegio, d'intesa con i/le propri/e tutori, un report intermedio sullo stato di avanzamento della propria ricerca e delle attività formative svolte nel corso dell'anno, che viene valutato da un/a componente del Collegio al fine di verificarne la coerenza, consistenza e compatibilità con gli obiettivi del Dottorato e sulla base della griglia di valutazione già fornita agli/alle studenti.

La valutazione di questa presentazione, unitamente alla verifica del raggiungimento dei prodotti minimi attesi e del numero di CFU previsto per la formazione dottorale, costituisce il materiale che il Collegio valuta per concedere l'approvazione al passaggio all'anno successivo.

6d - III anno - Idoneità all'invio ai revisori esterni

La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana e in lingua inglese (ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio) e corredata di una sintesi. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando o della dottoranda sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Per gli adempimenti specifici successivi si rimanda al Regolamento del Corso di Dottorato.

6e Esame finale

Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i/le valutatori/valutatrici esterni/esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

L'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del/della dottorando/a della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti e dal Regolamento del Dottorato.

La tesi, unitamente alla relazione finale e alla valutazione espressa da valutatori esterni, è inviata alla Commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Collegio. Dopo l'integrazione delle eventuali revisioni, la tesi viene inviata ai/alle docenti che il Collegio ha individuato come commissari/e l'esame finale.

L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore/Dottoressa di ricerca consiste in una discussione pubblica sostenuta dal/dalla candidato/a davanti alla Commissione giudicatrice, avente per tema la tesi finale.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la "dignità di pubblicazione" in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In caso di giudizio negativo il/la candidato/a decade dallo *status* di dottorando/a perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.

7. Sulla base di ciascuna relazione e presentazione annuale il Collegio delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario.

8. I dottorandi e le dottorande, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo. L'Ateneo si riserva la possibilità di sostenere economicamente, senza tuttavia garantirlo da Regolamento, lo svolgimento di queste attività con ulteriori fondi monetari di competenza ed esercizio rimessi alla possibilità economica. Gli/le iscritti/e ai Corsi possono inoltre svolgere, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico (e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio) attività di didattica integrativa, debitamente autorizzata dal Collegio.

9. Coloro che sono dipendenti pubblici/pubblighge ammessi/e ai Corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

10. Su richiesta della governance di Ateneo, i/le dottorandi/e possono, nell'ambito dei partecipanti allo stesso Ciclo, individuare e comunicare al/alla Coordinatore/trice un proprio rappresentante che partecipi alla Commissione Paritetica Docenti Studenti per la trattazione di problemi didattici ed organizzativi, coerentemente con l'art. 12, comma 8 del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226.

### **Programma di studi**

L'offerta formativa è articolata per macro-aree transdisciplinari che coprono le diverse fasi e prospettive da cui si può comprendere la pluralità epistemologica e metodologica che caratterizza la ricerca nelle scienze umane e imparare a orientarsi dentro un processo di ricerca, anche in considerazione delle aree di afferenza dei docenti componenti il Collegio.

All'interno delle macroaree, seminari e cicli di lezioni fanno riferimento a tematiche specifiche, affrontate con livelli di complessità e specializzazione coerenti con le diverse fasi del percorso del dottorato, dall'avvio della ricerca, alla costruzione del rigore metodologico (coerentemente con i diversi settori coinvolti), alla padronanza degli strumenti e delle tecniche di ricerca proprie delle discipline incluse nel progetto formativo, delle competenze e delle prassi di indagine, fino alla disseminazione e all'impatto sociale dei processi di ricerca.

Ogni attività formativa prevede un'indicazione dell'anno (I, II, o III) per il quale è stata progettata e in alcuni casi l'indicazione del curriculum per il quale è considerata irrinunciabile, fermo restando il fatto che tutte le attività sono aperte a tutti i curricula. L'eventuale obbligatorietà della partecipazione è debitamente indicata per le attività che la prevedono.

Le aree della formazione del corso sono:

- Research foundations (epistemology, research traditions, research ethics)
- Research design and methods in Social Sciences and Humanities
- Literature reviews
- Data collection and analysis
- Writing (project, abstract, scientific paper, writing for dissemination)
- Research impact

## **Incompatibilità**

1. Riguardo ad eventuali profili di incompatibilità, il presente Regolamento si uniforma integralmente ai principi statuiti agli articoli 7 e 12 del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226 nonché a quanto previsto in tema di dottorato dalla medesima normativa (Articolo 10).

Sospensione, interruzione, proroga, decadenza e rinuncia

1. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e della paternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

In particolare: Astensione obbligatoria per Maternità

La frequenza alle attività del dottorato è interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta dal parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente. A tal fine la dottoranda, non appena accertato lo stato in gravidanza, dovrà darne comunicazione alla Scuola di Dottorato e al/alla Coordinatore/trice.

Relativamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la scadenza dal Corso di Dottorato sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione. Il Collegio Docenti, in considerazione della durata di sospensione, pianificherà il percorso didattico della dottoranda e valuterà, al termine degli studi, la possibilità di far sostenere l'esame finale in un'apposita sessione o nella sessione del ciclo successivo.

Astensione per paternità

Essa può essere richiesta dal dottorando in caso di morte, o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 151/2001 e successive modifiche). Al dottorando è altresì riconosciuto un ulteriore periodo di sospensione a decorrere dalla fine dell'eventuale periodo di astensione per paternità o dalla data della nascita del figlio. Il dottorando che voglia usufruire dell'astensione / sospensione per paternità, dovrà inoltrare al Consiglio di Dottorato una motivata richiesta, allegando la documentazione comprovante i motivi addotti, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto. Per un periodo di astensione / sospensione fino a 5 mesi, la scadenza del corso di dottorato sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione; per periodi superiori, si procederà alla sospensione di un anno del corso di studi. L'anno di sospensione del corso di studi è calcolato a partire dalla data del primo giorno di astensione / sospensione. Durante il periodo di astensione / sospensione l'erogazione della borsa è congelata e differita dell'effettiva durata dell'interruzione.

2. Così come previsto dall'art. 8 comma 8 del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226 la frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, per un massimo di sei mesi; tale sospensione può avvenire, su richiesta del/la dottorando/a, nei seguenti casi: a) genitorialità; b) grave e documentata

malattia; c) particolari e giustificati motivi personali valutati dal Collegio. Nei casi di sospensione di cui ai commi 1 e 2 si mantiene il diritto alla borsa di studio salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza; d) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia, per il medesimo periodo alla borsa di studio; e) durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di riferimento e la discussione di tesi, la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

3. Cessata la causa di sospensione della frequenza, è cura del/la dottorando/a comunicare al Collegio la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio, nel prenderne atto, dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata.

4. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio, con delibera motivata, in caso di: a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso; b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi o, secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento del Dottorato, per più di una percentuale determinata delle attività annuali del Corso. c) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 18.

5. Nel caso indicato al precedente comma 4 c), il Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

6. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato/a è tenuto a darne comunicazione tempestiva al/alla Coordinatore/trice e agli Uffici Amministrativi. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

7. Per motivate esigenze scientifiche il collegio dei docenti può concedere una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi (articolo 8 del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226 - comma 7).

### **Tasse e Rette**

1. I/Le dottorandi/e che non risultino in regola con il versamento delle tasse e delle rette relative a ciascun anno di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica; non sono pertanto ammissibili all'esame per il conseguimento del titolo e non possono rinnovare l'iscrizione, ottenere certificati, presentare domanda per soggiorni di studio all'estero, presentare domanda per l'esonero di tasse e rette, presentare alcun tipo di istanza legata allo status di dottorando/a.

2. Incorre nella decadenza il/la dottorando/a che, al momento del passaggio all'anno successivo, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione contributiva.

## **CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

Redazione della tesi

1. Il titolo accademico di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a conclusione del Corso, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese o in altre lingue precedentemente approvate dal Collegio di Dottorato (Cfr. punto 6d). Alla tesi è allegata una relazione del/la dottorando/a sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni e partecipazioni a convegni.

3. Ai sensi dell'art. 8 comma 12 Decreto 14 dicembre 2021, n. 226, la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno tre valutatori, non appartenenti al Collegio dei docenti e in possesso di un'esperienza di

elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori possono appartenere ad istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i/le valutatori/trici esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

4. Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il/la dottorando/a non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.

5. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del/la dottorando/a della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.

### **Commissioni giudicatrici ed esame finale**

1. Il Rettore, su proposta del Collegio nomina con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, incaricata della valutazione comparativa dei candidati e delle candidate. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito web d'Ateneo. Allo stesso modo, il Rettore, su proposta del Collegio **o del Comitato Direttivo, se istituito,** nomina con proprio decreto, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo.

2. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto 14 dicembre 2021, n. 226. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi.

3. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, nominata per ciascun ciclo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi che le dottorande ammessi/e alla discussione secondo le normali scadenze, sia i candidati e le candidate del ciclo precedente in rinvio da parte dei valutatori.

4. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore/Dottoressa di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal/la candidato/a avanti la Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di cui al comma 2, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 21.

5. La discussione, che può essere resa in lingua italiana o in lingua inglese, si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità sopra descritte, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la "dignità di pubblicazione" in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico e verificata la disponibilità di congrue opportunità di sostegno economico al processo di pubblicazione. In caso di giudizio negativo il/la dottorando/a decade dallo status perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.

7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale, ex Decreto 14 dicembre 2021, n. 226. Previa autorizzazione del Collegio di Dottorato possono essere rese indisponibili parti della

tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

8. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato secondo la normativa vigente dell'Ateneo, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Direttoriale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Decreto 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", alla normativa vigente in tema di dottorati e ai Regolamenti di Ateneo.

Allegati:

[Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi](#)

[Registro attività](#)

[Report semestrale delle attività svolte](#)